

Acquisti da privati: regime IVA, registro e regime del margine

SINTESI OPERATIVA

L'acquisto di un bene o servizio da un privato è fuori campo IVA perché il cedente non è soggetto passivo: non si emette fattura, ma si conserva una ricevuta o quietanza idonea a provare l'operazione anche ai fini delle imposte dirette. Se il bene viene rivenduto da un imprenditore, l'IVA si applica ordinariamente, salvo il regime del margine per beni usati, d'arte, antiquariato o da collezione, che tassa solo l'utile. Restano fuori campo anche autoconsumo e assegnazione ai soci in specifici casi senza IVA a monte.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Quando si acquista un bene o un servizio da un privato, l'operazione resta fuori dal perimetro dell'IVA perché manca la qualifica di soggetto passivo in capo a chi vende: niente fattura, ma una semplice ricevuta che attesti la natura dell'operazione, da conservare con cura anche ai fini delle imposte dirette. Le cose si complicano quando il bene torna sul mercato: se lo rivende un imprenditore, di regola l'IVA si applica per intero, salvo il caso – molto frequente per beni usati, oggetti d'arte, antiquariato e da collezione – in cui scatta il regime del margine, che tassa solo l'utile realizzato e non l'intero prezzo. Esistono poi eccezioni pratiche, come l'autoconsumo o l'assegnazione ai social di beni originariamente comprati da privati, che restano fuori campo IVA perché quel bene non ha mai scontato l'imposta a monte.

PERCHÉ L'ACQUISTO DA UN PRIVATO È FUORI CAMPO IVA

Comprare un bene o un servizio da un privato, cioè da chi opera al di fuori di un'attività professionale o imprenditoriale, sposta l'intera operazione fuori dal perimetro dell'IVA. Una regola semplice nella sua enunciazione, ma che porta con sé una serie di conseguenze pratiche, dalla documentazione da conservare fino al regime applicabile in caso di successiva rivendita, che vale la pena ripercorrere con ordine.

Gli acquisti di beni o servizi presso privati non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto soggettivo, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 633/1972: manca, cioè, la qualifica di soggetto passivo d'imposta in capo a chi cede il bene o rende il servizio. Rientrano in questa categoria, tipicamente, l'acquisto di beni presso una persona fisica che agisce al di fuori della propria attività professionale o imprenditoriale, ma anche l'acquisizione in locazione di un immobile da un ente non commerciale che effettua l'operazione nell'ambito della propria attività istituzionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 633/72 (C.M. 21 giugno 1991 n. 32).

DOCUMENTAZIONE: RICEVUTA O QUIETANZA, NON FATTURA

In queste ipotesi non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, dato che il cedente non riveste la qualifica di soggetto passivo. L'operazione viene solitamente documentata mediante il rilascio di una ricevuta o quietanza, nella quale va specificato il tipo di bene ceduto o di servizio reso, con l'espressa indicazione che si tratta di un'operazione fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1, 2, 4 e 5 del D.P.R. 633/1972. Se il corrispettivo supera 77,42 euro, la ricevuta deve essere assoggettata a imposta di bollo. Per il cessionario o il committente non sussiste l'obbligo di annotare l'operazione ai fini IVA, ma il documento va comunque conservato ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 633/72, e assume rilevanza ai fini della contabilità generale per le imposte dirette.

IL PRINCIPIO DI ALTERNATIVITÀ IVA-REGISTRO

Gli acquisti da privati, in virtù del principio di alternatività IVA-registro sancito dall'art. 40 del D.P.R. 131/1986, scontano l'imposta di registro in misura proporzionale, quando si tratti di cessioni o prestazioni espressamente contemplate dal

D.P.R. 131/86: si pensi, tipicamente, alle locazioni di fabbricati o alle cessioni di fabbricati poste in essere da un soggetto privato.

LA RIVENDITA DEL BENE DA PARTE DI UN SOGGETTO PASSIVO

Un aspetto centrale riguarda le cessioni successive di beni acquistati presso privati, quando a rivenderli sia un soggetto passivo d'imposta. In linea generale, queste cessioni sono soggette a IVA secondo le regole ordinarie: non si applica il regime di esenzione previsto dall'art. 10, comma 1, n. 27-quinquies, del D.P.R. 633/72, che riguarda esclusivamente le cessioni di beni per i quali l'imposta non è stata detratta all'atto dell'acquisto perché indetraibile ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. 633/72. Questa esenzione non si estende quindi alle ipotesi in cui l'IVA non è stata detratta semplicemente perché non applicata a monte dal cedente, come nel caso dell'acquisto da un privato (ris. 194/E/2002).

IL REGIME DEL MARGINE PER BENI USATI, ARTE E ANTIQUARIATO

Esiste però una disciplina speciale per un caso molto frequente nella pratica: quando i beni mobili usati, o gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, sono acquistati presso privati e successivamente ceduti nel territorio dello Stato o dell'Unione Europea. In questi casi si applica il regime del margine di cui al D.L. 41/1995, in base al quale l'imposta dovuta non viene calcolata sull'intero prezzo di vendita, bensì sull'utile realizzato dall'operatore economico, ossia sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, maggiorato degli eventuali costi di riparazione e accessori sostenuti.

Si considerano equiparati ai privati, e quindi rilevanti per l'accesso al regime, anche i beni acquistati presso: soggetti passivi che non hanno potuto detrarre, in tutto o in parte, l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione; soggetti passivi comunitari in regime di franchigia nel proprio Stato; soggetti passivi che hanno a loro volta assoggettato la cessione al medesimo regime del margine. Un meccanismo che evita la doppia imposizione su un bene che, all'origine, non ha mai scontato l'IVA in fase di acquisto.

AUTOCONSUMO E ASSEGNAZIONE AI SOCI: LE ECCEZIONI

Merita un approfondimento anche l'ipotesi in cui un soggetto passivo IVA acquisti beni per la propria attività presso privati e, successivamente, li destini all'uso o al consumo personale o familiare, oppure ad altre finalità estranee all'attività soggetta a IVA. In questo caso si realizza un'operazione fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 5, del D.P.R. 633/72 (R.M. 17 aprile 1998 n. 28): la logica è coerente con l'impostazione generale, dato che il bene non ha mai scontato l'imposta a monte.

Lo stesso principio si applica alle assegnazioni di beni ai soci da parte di società di ogni tipo (o ad analoghe operazioni poste in essere da altri enti pubblici e privati). Normalmente, queste assegnazioni, realizzando un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa, sono soggette a IVA. Tuttavia, quando i beni oggetto di assegnazione erano stati originariamente acquistati presso privati, l'operazione non sconta l'imposta, sempre ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 5, del D.P.R. 633/72, come confermato dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate (circ. 40/E/2002 e circ. 26/E/2016, § 7).

TABELLA DI SINTESI

SITUAZIONE	REGIME APPLICABILE	RIFERIMENTO
Acquisto da privato	Fuori campo IVA, eventuale imposta di registro	Art. 1 DPR 633/72, art. 40 DPR 131/86
Rivendita ordinaria da soggetto passivo	IVA secondo le regole ordinarie	Ris. 194/E/2002
Rivendita beni usati/arte/antiquariato acquistati da privati	Regime del margine (IVA solo sull'utile)	D.L. 41/1995
Autoconsumo di beni acquistati da privati	Fuori campo IVA	Art. 2 co. 2 n. 5 DPR 633/72, R.M. 28/1998
Assegnazione ai soci di beni acquistati da privati	Non soggetta a IVA	Circ. 40/E/2002, circ. 26/E/2016 § 7

I ADEMPIMENTI PRATICI

Chi acquista beni o servizi da privati dovrebbe, in primo luogo, assicurarsi di ottenere e conservare una ricevuta che indichi chiaramente la natura fuori campo IVA dell'operazione, dato che questo documento resta rilevante ai fini della contabilità generale e delle imposte dirette anche in assenza di un obbligo di annotazione IVA. Chi opera nella compravendita di beni usati, oggetti d'arte o d'antiquariato dovrebbe poi verificare sistematicamente se ricorrono i presupposti per l'applicazione del regime del margine, che consente un risparmio significativo rispetto alla tassazione ordinaria sull'intero corrispettivo. Infine, nelle operazioni di assegnazione ai soci, conviene sempre tracciare con precisione la provenienza dei beni assegnati, perché la circostanza che siano stati originariamente acquistati da un privato può escludere l'applicazione dell'IVA sull'assegnazione stessa.



STUDIO PIZZANO STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (06/08/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Ventican

STUDIO PIZZANO